ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE, DELLE UOVA, DEL POLLAME E DEL RISO. DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNE MISURE DI ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO, REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO, ALL'INSTAURAZIONE DI UN REGIME COMUNE DEGLI SCAMBI PER L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA

# Art. 15

I prodotti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 presentati all'importazione, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni relative all'abolizione o alla riduzione progressiva dei dazi, dei prelievi agricoli o delle tasse di effetto equivalente negli scambi tra Stati membri, previste dai Regolamenti comunitari 44/67, 48/67, 120/67, 121/67, 122/67, 123/67, 170/67, 359/67 e successive modifiche ed aggiunte, su presentazione degli appositi documenti stabiliti dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea. Le dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identita' della merce presentata non possa essere accertata sulla sola base di tali documenti e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente comma, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova. La presentazione del documento di cui al primo comma del presente articolo non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalita' previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova, del pollame e del riso. Disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, regime applicabile ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina |
| Estremi | Decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1968 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dei-cereali-delle-carni/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina · Art. 15

aggiunta di zucchero, all'instaurazione di un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina · Art. 15